Corpo Pompieri di Montagna Melezza: convenzione

CONVENZIONE

tra i Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte

per il servizio di lotta contro gli incendi boschivi

* *

1.
Ai sensi della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI), il Corpo Pompieri di Montagna Melezza si assume il compito di garantire l'intervento su tutto il comprensorio dei Comuni convenzionati per la lotta contro gli incendi boschivi.

2.
In base al regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (art 7 lett b), il Corpo Pompieri di Montagna Melezza è classificato nella categoria C.

3.
Il Comune delle Centovalli si impegna a garantire il buon funzionamento del Corpo Pompieri di Montagna Melezza secondo le direttive federali, cantonali e della Federazione svizzera dei Pompieri e si assume i seguenti compiti:

- nominare il Comandante
- proporre al Cantone l'assunzione di nuovi pompieri,
- proporre al Cantone le promozioni,
- occuparsi della gestione finanziaria del Corpo Pompieri (CP)
- controllare la gestione tecnica del Corpo Pompieri (CP)
- garantire un'adeguata infrastruttura logistica in collaborazione con gli altri Comuni convenzionati.

4.
La differenza tra i costi e i ricavi di esercizio viene ripartita tra i Comuni interessati sulla base delle seguenti percentuali:

- Centovalli 30 %
- Onsernone 30 %
- Terre di Pedemonte 40 %

5.
1 Il Comune delle Centovalli elabora i conti preventivi e i conti consuntivi e li presenta a tutti i Comuni convenzionati i quali hanno 30 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni.

2 I preventivi vanno presentati entro il 30 settembre dell'anno precedente.

3 I consuntivi devono essere presentati entro la fine di marzo dell'anno seguente.

4 Il Comune delle Centovalli può incassare degli acconti fino al 50% del preventivo nel corso dell'anno di esercizio. Il conguaglio finale potrà essere incassato dopo la presentazione dei consuntivi.

5 Gli investimenti infrastrutturali che hanno un'incidenza sui costi di riparto e le singole spese di manutenzione straordinaria superiori a fr. 5'000.- devono essere ratificati preventivamente dai singoli municipi. Fanno eccezione interventi urgenti di messa in sicurezza.

6.
Ogni anno il Comando del CP deve presentare a tutti i Comuni convenzionati un rapporto dell'attività svolta (esercitazioni, interventi, ecc.). Il Comando prevede che le esercitazioni siano equamente suddivise sul territorio.

7.
Qualora nuovi Comuni dovessero chiedere di far parte del comprensorio del Corpo Pompieri di Montagna Melezza, è data facoltà al legislativo del Comune delle Centovalli di estendere la presente convenzione a questi Comuni a condizione che tali adesioni non comportino aumenti di costi ai singoli Comuni firmatari della presente convenzione.

8.
Nel caso in cui vi fossero delle aggregazioni di Comuni, la presente convenzione verrà modificata secondo specifiche direttive del Consiglio di Stato e dei Dipartimenti competenti.

9.
La presente convenzione sostituisce ed abroga la convenzione del 2007 tra i Comuni di Centovalli e Terre di Pedemonte.

10.
La presente Convenzione viene approvata e sottoscritta dai rispettivi legislativi comunali. Essa entra in vigore con la sua ratifica da parte del Consiglio di Stato. Essa ha una durata di 4 anni e, qualora non venisse disdetta con un anno di anticipo, si rinnova automaticamente per ulteriori 4 anni.

Approvato dal Municipio di Centovalli in data
Approvato dal Municipio di Terre di Pedemonte in data 07.09.2026 RM 303/2026
Approvato dal Municipio di Onsernone in data

Approvato dal Consiglio comunale di Centovalli in data
Approvato dal Consiglio comunale di Terre di Pedemonte in data
Approvato dal Consiglio comunale di Onsernone in data

Ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data